

Roma, 21/01/2013

Circolare n. 02/2013

A tutte le aziende

- loro sede -

Con la presente comunichiamo le principali novità, relative ai rapporti di lavoro, in vigore dal corrente mese di gennaio, a seguito della definitiva approvazione della **Legge di stabilità 2013 (L. 228/2012)** :

Contributi:

- aumento dei contributi a carico dei datori di lavoro dello 0,30% per i contratti a tempo indeterminato.
- aumento dei contributi a carico dei datori di lavoro dell' 1,70% (0,30% + 1,40%) per i contratti a tempo determinato.
- aumento dei contributi a carico dei datori di lavoro dell' 1,61% per i contratti di apprendistato.

Licenziamenti:

In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, i datori di lavoro sono tenuti al versamento di uno specifico contributo per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, le cui modalità di quantificazione e versamento saranno oggetto di successivi chiarimenti da parte dell' INPS.

Il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni (o dal recesso del lavoratore), ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione.

Fino al 31 dicembre 2016, sono esclusi dal versamento del predetto contributo, i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d'ingresso nelle procedure di mobilità.

Agevolazioni contributive:

- Abrogazione, dall' 01.01.2013, degli incentivi per il contratto di inserimento;
- introduzione, dall' 01.01.2013, di nuovi incentivi per l'assunzione di lavoratori over 50 e donne (la quantificazione delle agevolazioni, sarà oggetto di successivi chiarimenti).

Collaborazioni a progetto:

Sono state introdotte fortissimi limitazioni all'uso di questa tipologia contrattuale. In particolare:

- l'attività del collaboratore dovrà essere necessariamente ricondotta ad uno o più specifici progetti (e, quindi, non più anche di un programma di lavoro o di una fase di esso) che non potranno in alcun modo consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale e/o dell'attività del committente.

- Il progetto deve essere necessariamente:

- a) collegato alla realizzazione di un ben determinato ed obiettivamente verificabile risultato finale;
- b) specifico e, pertanto, da non confondere con il normale ciclo produttivo dell'impresa.

In sostanza, il progetto deve essere caratterizzato da un'autonomia di contenuti ed obiettivi e non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi.

Conseguentemente, saranno difficilmente inquadrabili in un genuino contratto di collaborazione a progetto, le seguenti attività: addetti alla consegna di giornali, riviste, ed elenchi telefonici, addetti alle agenzie ippiche, addetti alle pulizie, autisti e autotrasportatori, baristi e camerieri, commessi e addetti alle vendite, custodi e portieri, estetiste e parrucchieri, facchini, istruttori di autoscuola, letturisti di contatori, magazzinieri, manutentori, muratori e qualifiche operaie dell'edilizia, piloti e assistenti di volo, prestatori di manodopera nel settore agricolo, addetti alle attività di segreteria terminalisti, addetti alla somministrazione di cibi o bevande, prestazioni rese nell'ambito dei call center, ecc..

La mancata individuazione del progetto come sopra indicato, comporta la presunzione assoluta (cioè senza possibilità di fornire la prova contraria) di subordinazione con la conseguente trasformazione del rapporto di collaborazione in un rapporto subordinato a tempo indeterminato.

E' invece prevista una presunzione relativa (cioè è ammessa la prova contraria) di subordinazione, nell'eventualità che, pur in presenza di un regolare progetto, la prestazione lavorativa sia nel concreto svolta con le medesime modalità dei lavoratori subordinati presenti in azienda (es: rispetto di un orario di lavoro fisso e predeterminato dal committente, assoggettamento al potere direttivo, ecc.).

Le due suddette presunzioni non trovano applicazione nei confronti delle prestazioni ad elevata professionalità (che possono essere individuate dalla Contrattazione Collettiva e/o che siano rese da soggetti iscritti ad Albi Professionali).

A disposizione per ogni ulteriore delucidazione, porgiamo cordiali saluti

A. Miggiano